



Comune di Caravonica Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50

OGGETTO:

DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF - INDIVIDUAZIONE MUOVI STANDARD MINIMI TECNICI E CONTRATTUALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023 - INDIVIDUAZIONE SCHEMA REGOLATORIO.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di dicembre alle ore dieci e minuti trenta previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dal Regolamento comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DULBECCO Angelo Francesco - Sindaco	Sì
2. GANDOLFI Fernando - Vice Sindaco	Sì
3. DULBECCO Franco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor ALBERTO Marino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo francesco Dulbecco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento, per i Comuni che ancora applicano la TARI tributo sulla base della disciplina dettata dalla L. 147/2013, alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che:

- con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
- tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere n. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999 – in base alle norme attualmente vigenti;
- per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019.

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF)».

EVIDENZIATO che, in tale deliberazione, con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti dei nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, ma in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) devono scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati.

CONSIDERATO che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

per la qualità contrattuale, con riferimento a:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

per la qualità tecnica, con riferimento a:

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

DATO ATTO che si dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario;

EVIDENZIATO che l'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nei singoli Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti, costituisce un'attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI;

EVIDENZIATO che, nella propria Delibera, ARERA ha confermato che: - ogni singolo Gestore dovrà adottare un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'ETC; - in caso di pluralità di Gestori dei singoli servizi, l'ETC dovrà integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli Gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

DATO ATTO che, per definire quale possa essere il ruolo del Comune nell'ambito dell'individuazione dello schema regolatorio di riferimento, occorre tenere presente che la gestione del servizio di igiene urbana è caratterizzato da molteplici profili tecnico1organizzativi, in relazione ai quali il ruolo principale è svolto dal Gestore del servizio, cui si riferiscono la maggior parte degli adempimenti introdotti da ARERA nella Delibera n. 15/2022/R/RIF.

DATO ATTO che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi: alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni; all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti; alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico; alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

CONSIDERATO che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune e che la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA negli ambiti di competenza del Comune dovrà quindi intervenire mediante una eventuale modifica dello stesso regolamento;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato nella sua ultima versione con Deliberazione di C.C. n. 11 del 29/07/2015;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) da oggi in vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DARE ATTO dell'intervenuta approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF)» e della conseguente introduzione di nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, entrati in vigore dal 1° gennaio 2023, in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) devono scegliere uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

DI DARE ATTO che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

DI DARE ATTO che gli ETC dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

DI DARE ATTO che per la Regione Liguria la funzione di Ente Territorialmente dovrebbe essere svolta dalle Amministrazioni provinciali, ma che allo stato attuale tale funzione è ancora demandata ai comuni;

DI DARE ATTO che il Comune in questa fase di avvio ritiene di individuare il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio I;

DI DARE ATTO che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

DI DARE ATTO che tutti i profili sopra indicati dovranno trovare la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI che dovrà essere adeguatamente approvato.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato gli opportuni e conseguenti provvedimenti di propria competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nella presente delibera;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Angelo Francesco Dulbecco

Il Segretario Comunale
F.to : ALBERTO Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 165 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/05/2024 al 14/06/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Caravonica, il 30/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to :

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Caravonica, il _____

Il Segretario Comunale
F.to : ALBERTO Marino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caravonica, il 30 MAG 2024

Il Segretario Comunale



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-dic-2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to : ALBERTO Marino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica.

Caravonica, 30/12/2023

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole

Caravonica, 30/12/2023

Il Responsabile del Servizio